

Avv. Alfonso Luigi Marra
Centro Direzionale G1, 80143, Napoli
tel. 081-7879166, fax 081-7879005
alfonsoluigi@marra.it

300.000 copie al pubblico; inviato per posta a
2.000 avvocati di varie città italiane; a tutti i
parlamentari italiani, europei; Magistrati NA, RO,
SA, Cass., C. Cost., TAR Campania, Cons. Di
Stato, corte dei conti, CSM; Consiglieri reg.
Campania, Consiglieri provinciali e comunali Na,
500 giornalisti.

**DELIBERATA SEGRETAZIONE,
MEDIANTE IL NON TRADURLE, DELLE
DURISSIME SENTENZE DEL 29.3.06
DELLA CORTE EUROPEA CONTRO
L'ITALIA.**

**On.le Sig. Pres. Del Consiglio dei Ministri
On.le Sig. Ministro della Giustizia**

p.c. Ecc.mi Sig. Magistrati ed Avvocati tutt

Trascrivo di seguito, Sig. Presidente e Ministro della Giustizia, le parti salienti delle nove lunghissime, articolatissime, dettagliatissime sentenze con le quali, il 29.03.2006, la Grande Camera della Corte Europea, nell'accogliere definitivamente tutte le richieste dei cittadini ricorrenti, ha condannato l'Italia agli indennizzi in loro favore per le innumerevoli, concorsuali, consapevoli violazioni commesse dal potere legislativo, esecutivo e giudiziario in ogni loro espressione.

Poteri italiani tutti di cui la Grande Camera (15 fra i 45 Giudici ognuno di un paese diverso di cui è composta la Corte Europea) traccia un quadro vergognoso da cui emerge palese una strategia collusiva generalizzata rivolta, anche mediante i balzelli e la denegazione delle spese legali, ad ostacolare, negare e/o differire il più possibile l'esercizio dei diritti dei cittadini attraverso un uso "esperto" delle lungaggini, delle disfunzioni e degli abusi nelle notifiche degli atti come nel rilascio delle copie, negli adempimenti di ogni tipo come nel processo e nelle decisioni ("Par. 68. La frequenza con la quale le violazioni vengono rinvenute mostra che vi è un accumulo di identici abusi sufficientemente numerosi da non costituire dei semplici ed isolati incidenti"; "Par. 94. Può apparire paradossale che, mediante l'imporre varie tasse, pagabili prima di instaurare un procedimento o dopo la decisione, lo Stato tolga con una mano ciò che ha riconosciuto con l'altra per riparare ad una violazione." Grande Camera 29.3.06.)

Cose già dette in passato, ma mai in modo così netto, esteso ed analitico, e ad opera del massimo grado della giurisdizione europea.

Il motivo della mia lettera è però la reazione dell'Amministrazione italiana, consistente unicamente nel segretare le sentenze mediante il tacere ed il non tradurle, o quantomeno il non pubblicarne la traduzione per farle così passare inosservate.

Faccio pertanto notare che l'assenza di un sito governativo italiano in Internet dove si possano rinvenire, tradotte, le sentenze importanti quantomeno della Corte Europea e anche della Corte di Giustizia, non è solo un'ulteriore vergogna, ma una violazione della CEDU (Convenzione Europea Diritti Uomo) contro la quale, se non si provvederà, ricorrerò a Strasburgo augurandomi che insieme a me vi ricorrano anche molti altri.

Rendo sinteticamente noto che la Grande Camera ha condannato l'Italia agli indennizzi adducendo le seguenti violazioni:

- inadeguatezza della legge Pinto a garantire gli obiettivi di cui alla CEDU;
- mancanza di iniziative per abbreviare i tempi della giustizia sia in generale (copie, notifiche ecc.) che in relazione alla durata delle procedure in senso stretto, ed ai tempi (indegni) dei pagamenti;
- mancato adeguamento della giurisprudenza italiana alla giurisprudenza europea per la determinazione della durata ragionevole (ad esempio, in tema di indennizzo per tutti gli anni di durata della causa e non solo per quelli di ritardo, o di indennizzo forfetario di 2.000 euro per certe materie, la giurisprudenza italiana continua ad addurre il pretesto assurdo di non poterli riconoscere non essendo previsti dalla legge Pinto. Assurdo perché, nel mentre, è tutto un dire e ridire che la giustizia italiana è tenuta ad applicare direttamente la CEDU);
- mancato adeguamento della giurisprudenza italiana all'importo degli indennizzi stabiliti dalla Corte Europea;
- mancato adeguamento della giurisprudenza italiana ai criteri per la determinazione delle spese;
- mancato riconoscimento di un equo indennizzo in caso di ritardo di oltre sei mesi nel pagamento delle sentenze in presenza o non di procedure esecutive;
- mancata eliminazione delle tasse destinate a pregiudicare la possibilità di ricorrere con esplicito riferimento alla tassa di registro dei decreti. (Colgo a riguardo l'occasione per pregare il Ministro di disporre che non chiedano ai ricorrenti soccombenti - soccombenze generalmente dovute all'inosservanza dei criteri europei da parte della Magistratura italiana - le spese di registrazione dei decreti perché altrimenti sarò costretto a ricorrere anche per questo. Preciso che la questione è stata chiarita anche dalla Grande Camera nella sent. del 29.03.2006, relativa al ricorso n. 62361/00, dove si legge: "Similmente, in relazione ai costi procedurali, certe spese fisse (come le tasse per registrare le decisioni giudiziarie) possono significativamente ostacolare gli sforzi fatti dai ricorrenti per ottenere l'indennizzo. La Corte richiama l'attenzione del Governo su questi vari aspetti con l'intento di eradicare alla fonte i problemi che possono provocare nuovi ricorsi.")

Resto in attesa di avere indicazioni circa un sito dove si possano trovare le sentenze tradotte.

Riporto di seguito i brani tradotti da me stesso della sentenza di primo grado della Camera, e di secondo grado della Grande Camera, in relazione ad una delle nove cause (quella in materia previdenziale).

Deferenti ossequi.

Alfonso Luigi Marra

xxx

IL FATTO

Con ricorso del 10.11.94 la Sig. EZ intraprende azione di riconoscimento di invalidità ed accompagnamento. Nel 99 muore. La domanda viene riassunta dall'erede, Sig. MC Con sentenza pubblicata il 6.2.01 viene rigettata. Il Sig. MC impugna la sentenza il 15.2.01. La domanda è di nuovo rigettata il 6.11.03.

Già dal 16.10.01 il Sig. MC era intanto ricorso ex legge Pinto alla Corte d'Appello di Roma, che il

6.6.02 depositava decreto di accoglimento parziale riconoscendo un ritardo di 3 anni ed un indennizzo di 1.200 euro più 500 per spese di cui 300 di onorari. Decreto notificato il 13.11.02, divenuto definitivo il 13.1.03. Pagamento del 5.5.04 a seguito di pignoramento presso il terzo Banca d'Italia.

Il 29.11.02 il Sig. MC era nel mentre ricorso direttamente alla Corte Europea adducendo di non ritenere di dover ricorrere per Cassazione trattandosi di questione di fatto, ed impugnando il decreto unicamente dal punto di vista della irrisorietà della somma in relazione ai 3 anni di ritardo riconosciuti, senza impugnare né la liquidazione dell'indennizzo solo per gli anni di ritardo piuttosto che di durata della causa, né i parametri utilizzati per stabilire la lunghezza ragionevole della causa. Premesso che quanto di seguito trascritto corrisponde a pareri espressi in sentenza dalla Camera e dalla Grande Camera, per cui non si tratta mai di trascrizioni di dichiarazioni della parte, la Corte Europea, in primo grado (la Camera), preliminarmente precisava in via incidentale:

"A. REITERAZIONE DEI CRITERI SEGUITI DALLA CORTE.

—26. *Per quanto riguarda una giusta valutazione dei danni non patrimoniali conseguenti alla lunghezza della causa, la Corte ritiene che una somma variabile tra 1.000 e 1.500 euro per ogni anno di durata della causa (e non per anno di ritardo) è lo standard di base del relativo calcolo. Il risultato del procedimento presupposto (che il ricorrente perda, vinca o giunga ad una transazione) è irrilevante ai fini del danno non patrimoniale subito per la lunghezza del processo. L'ammontare complessivo sarà incrementato di € 2.000 se la posta in gioco è di una certa importanza, come nelle cause concernenti il lavoro, lo stato civile e la capacità, le pensioni, o procedimenti particolarmente seri relativi alla vita o alla salute delle persone."*

"B. APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CUI SOPRA ALLA CAUSA IN OGGETTO.

—30. *Circa il danno non patrimoniale la Corte ritiene che in relazione a procedimenti durati più di nove anni per due gradi di giudizio, 8.000 euro potrebbero essere una somma equa. La Corte osserva che la posta in gioco giustifica un incremento dell'ammontare di 2.000 euro... Conseguentemente la Corte ritiene che al Sig. MC dovrebbero essere dati 10.000 euro meno il 30% in considerazione del riconoscimento della violazione da parte della Corte nazionale, ovvero 7.000 euro.*

—31. *Da questa somma deve altresì essere dedotto l'ammontare di 1.200 euro riconosciuto a livello nazionale. In conseguenza il figlio della ricorrente ha diritto a 5.800 euro per risarcimento del danno non patrimoniale.*

—32. *Nell'attuale causa però il Sig. M.C. ha chiesto meno di quanto la Corte riconosce. La Corte ritiene pertanto appropriato liquidargli l'ammontare richiesto di euro 5.164,57 più le tasse che eventualmente verranno addebitate."*

"COSTI E SPESE

—35. *..La Corte considera ragionevole riconoscere la somma di euro 2.000 per spese, dalla quale può essere dedotta la somma di € 500 riconosciuta dalla Corte d'Appello, e quindi 1.500 € più ogni tassa venisse caricata su questo ammontare."*

XXX

La Grande Camera, alla quale il Governo italiano si appellava, nella sentenza del 29.3.06, aggiungeva quanto segue.

—4. *"..il ricorrente ha precisato che non si stava dolendo del modo in cui la Corte d'Appello ha calcolato il ritardo, ma dell'irrisorio ammontare riconosciuto per i danni."*

—42. *"..i soli rimedi che l'art. 35 della Convenzione richiede siano esauriti sono quelli relativi alle specifiche violazioni, e che nello stesso tempo siano praticabili e sufficienti. L'esistenza di questi rimedi deve essere sufficiente non solo in teoria ma anche in pratica, diversamente saranno carenti del requisito dell'accessibilità e dell'effettività."*

—48. *"..un ricorrente può ancora sostenere di essere una "vittima" ai sensi dell'art. 34 della Convenzione quando l'ammontare riconosciuto dalla Corte d'Appello non è considerato dalla Grande Camera sufficiente a riparare la perdita e la violazione."*

—55. *"Una volta che una decisione è stata ottenuta dalla Corte d'Appello, lo Stato non provvede spontaneamente al pagamento ma costringe il ricorrente a notificare la decisione alla autorità, attendere 120 giorni dopo la notifica, quindi fare un'istanza e qualche volta ricorrere per un provvedimento esecutivo, non sempre con successo perché i fondi possono non essere disponibili."*

—67. *"La Corte ha già avuto occasione di esprimere le serie difficoltà che ha avuto in conseguenza dell'incapacità dell'Italia di risolvere la situazione."*

—89. *"..il diritto di accesso ad un tribunale garantito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione sarebbe illusorio se il sistema legale di uno Stato contraente consentisse che una decisione giudiziaria finale vincolante rimanesse inefficace a danno di una parte. L'esecuzione di un giudizio pronunciato da una qualunque Corte deve quindi essere considerato come parte integrante del "processo" ai fini di cui all'art. 6."*

—90. *"Questa Corte ha puntualizzato che nelle cause civili per la lunghezza del processo, la procedura esecutiva è un secondo stadio del processo e che il diritto asserito non diviene effettivo fino all'esecuzione. .. Questa Corte ha anche statuito che è inappropriato richiedere ad un individuo che ha ottenuto una sentenza contro lo Stato alla fine di un procedimento legale di dovere procedere ad un'esecuzione forzata per ottenere soddisfazione. Ne deriva che il pagamento tardivo, a seguito di una procedura esecutiva, dell'ammontare dovuto al ricorrente, non sana, mediante il conformarsi con una sentenza, la violazione per la durata eccessiva, e non costituisce un adeguato risarcimento."*

—95. *"Questa Corte ha già avuto occasione di indicare che lo status di 'vittima' può dipendere dall'ammontare del risarcimento riconosciuto a livello nazionale.."*

—100. “E’ anche concepibile che una corte, determinando l’ammontare di un risarcimento voglia riconoscere il suo stesso ritardo e che, coerentemente ed allo scopo di non penalizzare il ricorrente dopo, riconosca un ammontare particolarmente alto per rendere tollerabile l’ulteriore ritardo.”

—102. “Comunque questa Corte considera inaccettabile che il ricorrente abbia dovuto attendere 23 mesi, dopo che la decisione è stata depositata, prima di ricevere il risarcimento e che abbia dovuto procedere all’esecuzione forzata..”

—103. “Questa Corte sottolinea che, per essere effettivo, un rimedio risarcitorio deve essere accompagnato da un adeguato finanziamento, così che possa essere dato effetto alle decisioni entro sei mesi dal loro essere depositate nel registro della corte d’appello che riconosce il risarcimento, che, come dalla legge Pinto, sono immediatamente esecutive.”

—104. “Similmente, in relazione ai costi procedurali, certe spese fisse (come le tasse per registrare le decisioni giudiziarie) possono significativamente ostacolare gli sforzi fatti dai ricorrenti per ottenere l’indennizzo. La Corte richiama l’attenzione del Governo su questi vari aspetti con l’intento di eradicare alla fonte i problemi che possono provocare nuovi ricorsi.”

—105. “Riconoscendo 1200 euro per 3 anni di ritardo, l’ammontare per anno è 400 euro. Questa Corte osserva che l’ammontare riconosciuto è approssimativamente il 15% di quanto generalmente riconosce in cause italiane simili. Questo fattore da solo porta a un risultato che è manifestamente irragionevole in relazione a queste cause dinanzi al giudice del lavoro anche se le questioni in discussione non sono molto rilevanti. La Corte reitera che questo tipo di procedimenti, come quelli riguardanti lo stato civile e la capacità delle persone, devono essere particolarmente rapidi.”

—148. In relazione al danno non patrimoniale, comunque, questa Corte ritiene che, in base alle circostanze della seguente causa, sarebbe stato riconosciuto, in assenza di rimedi nazionali, la somma di € 7.000. Nota che al figlio della ricorrente sono stati riconosciuti € 1.200 dalla Corte di Appello, che è circa il 15% di quanto la Corte avrebbe riconosciuto. Secondo la Corte ciò di per sé conduce ad un risultato manifestamente irragionevole alla luce dei criteri stabiliti nelle sue cause. Viste le caratteristiche del rimedio nazionale scelto dall’Italia, nonostante il quale la Corte ha rinvenuto la violazione, ritiene equitativamente che al figlio della ricorrente vanno riconosciuti 2.400 euro.

La Corte riconosce anche 1.000 euro per l’ulteriore ritardo sofferto dopo il primo riconoscimento di una violazione, e 1.600 euro per la frustrazione extra nascente dal ritardo nel pagamento dell’ammontare dovuto dallo Stato.”

(nдр: La Grande Camera, nei due paragrafi precedenti, nonostante i limiti che le derivano dal petitum, circoscritto alla generica richiesta di indennizzo per gli anni della causa eccedenti il termine ragionevole, innanzitutto ribadisce i criteri generali affermati dalla Camera in primo grado (1.000 / 1.500 € per anno di durata della causa + 2.000 € trattandosi di causa previdenziale). Criteri che ribadisce reiterando l’affermazione dell’importo di 7.000 euro, derivante dalla loro applicazione, di cui alla sentenza della Camera. Quindi frazione diversamente la somma richiesta dal ricorrente pur di affermare espressamente il diritto ad un indennizzo in caso di ritardo nel pagamento (1.600 €) o comunque per le tardività successive al riconoscimento di un equo indennizzo (1.000 €): tardività italiane nei pagamenti che sono visibilmente una delle principali cure del Giudice europeo. Cose che la traduzione integrale di tutte le sentenze chiarirà ancora meglio vertendo più o meno tutte sugli stessi argomenti, benché in relazione a diverse materie.)

—153. “In relazione alla doglianza del rimborso delle spese sostenute dinanzi alla giustizia nazionale, in particolare riguardo ai 129,11 euro di tassa di registrazione, la Corte ritiene che il costo di quella tassa, da pagare dopo che la Corte d’Appello ha emesso la decisione, deve essere rimborsato.”

“..Considera che la somma di € 1.500 riconosciuta dalla Corte Europea deve essere confermata in relazione alle spese, ed al figlio della ricorrente vanno riconosciuti € 3.000 per il lavoro fatto dinanzi alla Grande Camera, per il totale di € 4.500, più qualsiasi tassa venisse caricata su questo ammontare.”

(traduzione a cura di ALM)

Alfonso Luigi Marra

